

Proposta Dipartimenti

Indice:

- A) Norme generali (1-5)
- B) Funzioni dei Dipartimenti (1-2)
- C) Autonomia
- D) Organi dei Dipartimenti (1-6)
- E) Regolamento

Testo	NOTE e Questioni Aperte
<p>A) Norme generali</p> <p>1. Ai Dipartimenti e ai relativi organi di governo spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e, in coordinamento con le strutture di raccordo (Scuole), delle attività didattiche e formative, e di quanto ad esse correlato, come specificato nei successivi articoli.</p> <p>2. I Dipartimenti organizzano e gestiscono: a) le attività di ricerca dei docenti afferenti ai diversi settori scientifico-disciplinari che confluiscono al loro interno; b) le attività didattiche degli stessi settori nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di Specializzazione, nei Master Universitari, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Dottorato di Ricerca di loro pertinenza.</p>	<p>La questione delle Scuole di Specializzazione è complessa in particolare per quel che riguarda quelle di tipo medico per le quali serve qualche ulteriore precisazione (nei Regolamenti?).</p>

3. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo e a tempo determinato in numero non inferiore a 45 unità. Nel caso in cui il numero di afferenti scenda al di sotto di tale soglia il Dipartimento è tenuto a ricostituire il numero minimo nell'arco di tre anni. Ai Dipartimenti viene assegnato personale tecnico-amministrativo sulla base di indicatori correlati con: le attività di pertinenza, il numero di afferenti, il volume e la tipologia delle sue attività.

4. I Dipartimenti possono afferire ad una o più strutture di raccordo (Scuole) all'interno delle quali cooperano alla organizzazione e al coordinamento delle attività didattico-formative.

5. I Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie, da destinare a spese di investimento e di funzionamento; sono altresì destinatari diretti, secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di un budget-docenti, espresso in punti organico, che essi utilizzano per messa a concorso, chiamate o per trasferimento dei docenti.

B) Funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività didattiche e formative, omogenee per fini e/o per metodi.

2. I Dipartimenti, in particolare:

a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti a livello centrale;

b) elaborano un piano **triennale**, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati, per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d) partecipano alla costituzione e alle attività dei Corsi di Studio in cui sono coinvolti;

e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione ove presenti;

f) propongono al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approvano i relativi programmi;

g) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario

Il periodo triennale è puramente indicativo riferendosi unicamente alla periodicità delle operazioni. Conviene definire TUTTE le cadenze periodiche simultaneamente al termine del lavoro.

funzionamento dei Corsi di Studio (Lauree Triennali, Lauree Magistrali) e dei Dottorati di Ricerca – l’attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla(e) Scuola(e) di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e sono responsabili della gestione dei Master attivati;

h) promuovono l’attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio (Lauree Triennali, Lauree Magistrali) e dei Dottorati di Ricerca – di attività di alta formazione e/o formazione permanente, dandone comunicazione formale alla(e) Scuola(e) di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili della gestione degli interventi di alta formazione attivati;

i) definiscono annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico–disciplinari) di nuovi professori, ricercatori e personale tecnico–amministrativo per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell’offerta formativa;

j) deliberano le richieste di messa a concorso o di trasferimento di posti per docenti di ruolo o ricercatori nell’ambito delle risorse loro attribuite;

k) deliberano le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento sulla base delle risultanze delle procedure di cui al punto j;

l) organizzano le attività di insegnamento dei membri del Dipartimento per competenza

specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione dei carichi;

m) provvedono alla cura dei locali e delle attrezzature loro assegnate per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e delle attività didattiche;

n) si avvalgono, per il raggiungimento dei propri obiettivi, di personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura secondo le norme vigenti dagli organi centrali dell'università; possono affidare attività di ricerca e supporto alla didattica al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze;

o) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

C) Autonomia

1. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

D) Organi dei Dipartimenti

La norma è piuttosto generica e andrà riaccolta ai decreti attuativi sul bilancio unico di Ateneo e sulla contabilità economico-patrimoniale.

1. Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare, il Consiglio:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento; c) approva, su proposta del Direttore, **il bilancio di previsione e il conto consuntivo**; d) approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento; e) delibera le proposte di messa a concorso o trasferimento di posti di ruolo docente e di posti di ricercatore da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione; f) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti e dei ricercatori; g) definisce e approva il piano dell'offerta formativa ad esso sottoposto dalla Commissione per la didattica del Dipartimento e dalla(e) Scuola(e); h) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti e ai ricercatori del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati; i) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca; l) approva le relazioni **periodiche** sull'attività scientifica e didattica dei docenti e dei ricercatori; m) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica; n) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca; o) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra i Dipartimenti interessati; p) trasmette, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, agli organi competenti una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica; q) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

Si veda la nota precedente sul bilancio unico di Ateneo.

Si veda la precedente nota sulla periodicità.

2. Fanno parte del Consiglio, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e le altre componenti con modalità di partecipazione diretta ovvero di rappresentanza definite nello specifico Regolamento di Ateneo.

3. Direttore. È eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni.

4. Giunta. È un organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore. È eletta dal Consiglio al proprio interno ed è composta dal Direttore, dal Responsabile della contabilità del Dipartimento, con voto consultivo e funzioni di Segretario della Giunta, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un minimo di tre ad un massimo di nove altri componenti suddivisi in quote di un terzo tra professori ordinari, professori associati e ricercatori.

5. Sono previsti dai Regolamenti di ciascun Dipartimento i seguenti organi: una Commissione per la ricerca, organo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca, e una Commissione per la didattica, organo di programmazione e coordinamento di tutte le attività didattiche del Dipartimento. I responsabili delle due Commissioni assumono il ruolo di Vice-Direttori del Dipartimento per le rispettive funzioni.

6. I Dipartimenti possono essere articolati al loro interno in Sezioni e/o Gruppi di ricerca, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda

Da discutere la partecipazione diretta o di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Deve essere posta attenzione alla definizione esatta di “altre componenti”. Da ridiscutere alla fine del lavoro nel contesto generale delle partecipazioni ai vari organi.

Si è deciso di adottare per la Giunta il testo dell’attuale Statuto. Si è solo eliminato il termine “Segretario amministrativo” lasciando in modo provvisorio il termine “Responsabile della contabilità del Dipartimento” peraltro già presente nell’attuale Statuto.

opportuno. Sezioni e Gruppi di ricerca sono definiti dal Regolamento e vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.

E) Regolamento

1. Entro tre mesi dalla istituzione del Dipartimento il Consiglio dello stesso adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema contenuto nel Regolamento quadro di Ateneo, il proprio Regolamento organizzativo.

È prevista la possibilità di costituire tra più Dipartimenti dei Centri Interdipartimentali per lo sviluppo di ricerca scientifica su specifiche tematiche interdisciplinari.

Ai Dipartimenti viene assegnato personale tecnico- amministrativo, sulla base di indicatori correlati con: le attività di pertinenza, il numero di afferenti, il volume e la tipologia delle sue attività – **testo approvato e facente parte dell'articolo A) 3.**

Tale dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione alle attività svolte dal Dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo è utilizzato all'interno del

La serie di articoli precedente è stata approvata in Commissione Statuto. Si è deciso di soprassedere temporaneamente su due questioni che potranno essere meglio definite in seguito una volta più chiaro il quadro complessivo. Due tracce provvisorie che enunciano le questioni sono elencate a sinistra in corsivo.

In particolare sarà necessario elaborare una linea sulle tipologie di “Centri” presenti in Ateneo (Centri Interdipartimentali, Centri di Competenza), la quale non può prescindere dalle nuove regole contabili.

La questione delle regole per la revisione periodica del numero di unità di personale tecnico-amministrativo dovrà essere rivista

Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

una volta chiari i meccanismi di valutazione delle strutture e quelli di determinazione dell'organico di docenti e ricercatori.